

ACCORDO

Fra Vi.abilità S.p.A., con sede in Vicenza, via Zamenhof, n. 829, in persona dell'amministratore unico dr. Cinzia Giaretta;
e fra CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FPL, CISL-FITRETI, USBLP, CSA-FIADEL

- *Premesso:*

- che Vi.abilità S.p.A. è società a capitale interamente pubblico, costituita in data 8 maggio 2001, cui è affidata l'attività di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle strade, di opere stradali, di impianti per la mobilità e reti di trasporto terrestre della Provincia di Vicenza;
- che, a seguito di accordo sindacale concluso in data 6 agosto 2001, ai dipendenti di Vi.abilità S.p.A., già dipendenti della Provincia di Vicenza ed il cui rapporto è proseguito in capo a Vi.abilità S.p.A. a seguito del conferimento a tale società delle attività di gestione e manutenzione delle strade provinciali della Provincia di Vicenza, viene applicato il contratto collettivo per i dipendenti degli enti locali;
- che successivamente, a partire dal 1° gennaio 2010, prestano la loro attività alle dipendenze di Vi.abilità S.p.A. anche i soggetti già dipendenti della società Alto Vicentino Traforo S.p.A., fusasi per incorporazione in Vi.abilità S.p.A. ed il cui rapporto è proseguito in capo a Vi.abilità S.p.A. ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
- che il rapporto di tali ultimi dipendenti è disciplinato dal CCNL per i dipendenti delle società concessionarie di autostrade e trafori;

- che successivamente, a partire dal 1° settembre 2014, prestano la loro attività alle dipendenze di Vi.abilità S.p.A. anche i soggetti già dipendenti della società Vi.energia s.r.l., a seguito di trasferimento di ramo d'azienda da tale società a Vi.abilità S.p.A. ed il cui rapporto è proseguito in capo a Vi.abilità S.p.A. ai sensi dell'art. 2112 c.c.;

- che il rapporto di tali ultimi dipendenti è disciplinato dal CCNL per i dipendenti delle aziende elettriche;

- che Vi.abilità S.p.A. ha nel tempo concluso con le Organizzazioni Sindacali contratti integrativi volti a disciplinare molteplici aspetti del rapporto di lavoro, che tali contratti sono stati tutti disdettati da Vi.abilità S.p.A. e che la regolamentazione dei rapporti di lavoro avveniva anche sulla base di discipline in uso fra le parti;

- che le parti stipulanti il presente accordo, finalizzato a garantire la salvaguardia dell'occupazione nonché consentire una più razionale ed efficiente gestione dei rapporti di lavoro ed un miglioramento della qualità dei contratti di lavoro, alla quale sia connessa una riduzione dei costi che permetta alla società stessa di conseguire quei risparmi di spesa che ne consentano la sopravvivenza, anche in relazione alle puntuali indicazioni sul punto pervenute dal socio di maggioranza Provincia di Vicenza – intendono ricondurre la disciplina del rapporto di lavoro di tutti i dipendenti di Vi.abilità S.p.A. a quella del CCNL per i dipendenti degli enti locali, con le precisazioni e limitazioni di seguito indicate;

si conviene:

- 1) Le premesse formano parte integrante della presente intesa.
- 2) Con decorrenza dal 1° ottobre 2016 i rapporti di lavoro di tutti i dipendenti di Vi.abilità S.p.A. saranno disciplinati esclusivamente, salvo le precise indicazioni che seguono, dal CCNL per i dipendenti degli enti locali attualmente in vigore e ogni suo aggiornamento e rinnovo. Tale contratto costituirà, unitamente al presente accordo e alle altre intese in esso espressamente richiamate, l'unica fonte destinata a disciplinare i rapporti di lavoro dei dipendenti di Vi.abilità S.p.A..

Il predetto contratto collettivo per i dipendenti degli enti locali non troverà applicazione nella parte relativa al trattamento accessorio e al fondo di produttività/fondo risorse decentrate, disciplinati anche dagli artt. 15 e ss. del CCNL EE.LL. 1999, art. 37 del CCNL EE.LL. 2004 e dall'art. 45 del d.leg.vo 165/2001. Ai dipendenti di Vi.abilità S.p.A. verranno riconosciuti tutti gli emolumenti previsti dal precitato CCNL per i dipendenti degli enti locali, anche connessi all'esecuzione di particolari prestazioni (reperibilità, lavoro straordinario, diaria, trasferta, indennità di cassa, indennità di turno) senza tuttavia la costituzione del fondo di produttività/fondo risorse decentrate e per i trattamenti accessori e senza conseguentemente il riconoscimento degli emolumenti connessi alla costituzione dei predetti fondi.

L'eventuale attribuzione di nuove e superiori qualifiche avverrà sulla base delle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori e nel rispetto degli indirizzi del socio.

3) Tutte le precedenti discipline relative alla regolamentazione dei rapporti di lavoro in essere con Vi.abilità S.p.A., anche connesse ad accordi decentrati o di altra natura conclusi fra Vi.abilità S.p.A. e le OO.SS. o le rappresentanze dei lavoratori, devono ritenersi prive di effetto alcuno. Viene confermata la vigenza del solo Regolamento dei Servizi Manutentivi Esterni del novembre 2013 che, unitamente al predetto CCNL per i dipendenti degli EE.LL. e quanto previsto nel presente accordo disciplinerà i rapporti di lavoro dei dipendenti di Vi.abilità S.p.A..

4) I dipendenti di Vi.abilità S.p.A. il cui rapporto è ad oggi disciplinato dal CCNL per le società concessionarie di autostrade e trafori o per le aziende elettriche, a partire dal 1° ottobre 2016 verranno inquadrati secondo quanto di seguito previsto:

Contratto Concessioni Autostradali

Lavoratori Sala Controllo da ex B1 autostrade a B5 enti locali

Lavoratori Area Amministrativa da ex B autostrade a C4 enti locali

Lavoratori Area Tecnica da ex B autostrade a C4 enti locali

Contratto Aziende Elettriche

Lavoratori Area Amministrativa da ex B1 elettrici a C5 enti locali

da ex C1 elettrici a B1 enti locali

Lavoratori Area Tecnica da ex Bss elettrici a C5 enti locali

6) Ai dipendenti di Vi.abilità S.p.A. il cui rapporto è ad oggi disciplinato dal CCNL EE.LL. continuerà a essere corrisposto l'emolumento pari ad euro 103,29 di cui all'accordo integrativo aziendale 6 agosto 2001, mentre a tutti i dipendenti di Vi.abilità S.p.A. che ad oggi ne fruiscano continuerà ad essere corrisposta l'indennità di comparto aziendale, nella misura di euro 144,00 o di euro 479,00.

Tali indennità – sia quella ex accordo 6 agosto 2001 che quella di comparto – verranno assorbite, fino a concorrenza, negli aumenti retributivi che dovessero spettare ai lavoratori a seguito del primo

rinnovo del CCNL EE.LL.. L'eventuale cifra residua che dovesse continuare a competere ai lavoratori dopo tale assorbimento, verrà dagli stessi mantenuta e non potrà essere assorbita in futuri aumenti contrattuali collettivi.

7) L'indennità di rischio, prevista dal CCNL EE.LL. verrà corrisposta a coloro che prestano stabilmente attività lavorativa lungo le strade.

8) I lavoratori che godano di superminimi o trattamenti individuali *ad personam*, vedranno mantenuto tale emolumento fino al concorso di euro 582,29. Tale importo sarà comprensivo anche dell'indennità di comparto di cui al precedente punto 6). Nel caso in cui l'importo riconosciuto a ciascun lavoratore a titolo di superminimo o trattamenti individuale *ad personam* alla data del 30 settembre 2016 sia superiore all'importo sopra indicato di euro 582,29, l'importo stesso verrà ridotto nella misura del 20%, fermo restando il diritto al mantenimento della predetta soglia minima indicata in euro 582,29.

Il predetto importo di euro 582,29 verrà assorbito, fino a concorrenza, negli aumenti retributivi che dovessero spettare ai lavoratori a seguito del primo rinnovo del CCNL EE.LL.. L'eventuale cifra residua che dovesse continuare a competere ai lavoratori dopo tale assorbimento, verrà dagli stessi mantenuta e non potrà essere assorbita in futuri aumenti contrattuali collettivi. Resta intesa che, anche in deroga a quanto precede, per i lavoratori il cui superminimo o emolumento *ad personam* goduto sia oggi assorbibile, l'emolumento stesso rimarrà assorbibile in futuri aumenti contrattuali sia di natura individuale che collettiva.

9) Vi.abilità S.p.A. conferma l'adesione ai fondi di previdenza complementare oggi in essere.

10) Le parti si impegnano a incontrarsi periodicamente e con cadenza almeno semestrale al fine di verificare l'esecuzione del

presente accordo e le eventuali attribuzioni di nuove o superiori qualifiche in relazione alle mansioni svolte dai dipendenti, nonché il regolare riconoscimento degli emolumenti previsti dal contratto.

11) Il presente contratto non interviene su accordi intercorsi tra gli ex dipendenti della Provincia di Vicenza e l'Ente di provenienza.

Vicenza, 26 luglio 2016

Le parti

VI.ABILITA'	l'Amm.re Unico Cinzia Giaretta	___
CGIL-FP	Giancarlo Puggioni	___
CISL-FP	Renato Lanaro	___
UIL-FPL	Daniele Girardi	___
CISL-FIT RETI	Laura Chioccarello	___
USB-LP	Germano Raniero	___
CSA-FIADEL	Alessandro Bertuzzo	___